

Vista l'istanza 2  
 presentata in data 19/06/2025 da COSENTINA SEBASTIANO  
 Il Giudice, Dott. Elisabetta Bernardel  
 si autorizza la pubblicazione degli atti allegati all'istanza correttamente oscurati.  
 27/06/2025

**Dott. Sebastiano Cosentina**  
 COMMERCIALISTA, REVISORE CONTABILE

AL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
 Ricorso ex art. 67 D.Lgs 14/2019  
 Giudice Delegato Dott.ssa dr.ssa Elisabetta Bernardel  
 Procedura N. 135 Anno2025  
 Denominazione Passariello Secondo

Oggetto: procedura 135/2025

Ill.mo Signor Giudice Delegato, dott.ssa Elisabetta Bernardel

il sottoscritto dott. Sebastiano Cosentina, Dottore Commercialista, con Studio in Caserta alla Via E. Rossi n. 18  
 Tel. 0823 356194 Fax 0823 462016 E-mail: [sebastiano.cosentina@gmail.com](mailto:sebastiano.cosentina@gmail.com) PEC:  
[sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it](mailto:sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it) Gestore della Crisi della procedura di cui all'oggetto,

Premesso

- Che con decreto del 30/05/2025 la S.V.Ill.ma disponeva "la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto in apposita area del sito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura del nominato Organismo di Composizione della Crisi, previo oscuramento dei dati sensibili contenuti nella proposta, nel ricorso e nel presente decreto (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale del ricorrente o dei suoi familiari, nominativi dei figli se minorenni)";
- Che con provvedimento del 24/05/2022 il Presidente della Terza sez. Civile Dr. Quaranta, emanava disposizioni al fine della Pubblicità di cui sopra;

Tanto premesso, il sottoscritto

INOLTRA

- Il ricorso ed il piano asseverato con i dati sensibili oscurati, nonché il menzionato decreto, al fine di consentire gli adempimenti necessari per l'esecuzione della prevista pubblicazione a carico della cancelleria.

Caserta li 19/06/2025

in fede

dott. Sebastiano Cosentina

V° Nelle iste pe  
 la pubblicazione  
 SACU, 17/27  
 Je Rendete

Via Rossi, 18 – Tel. 0823.356194 / 462016 – Fax 0823.279449 – 81100 CASERTA  
 Partita Iva 04207100613  
 Mail: [sebastiano.cosentina@gmail.com](mailto:sebastiano.cosentina@gmail.com)  
 Pec: [sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it](mailto:sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it)

Avv. Vittoria Romaniello  
Via Eremitani n. 11  
35121 Padova (PD)  
Tel. 366.2007083 - Fax. 0523.1613081  
Pec vittoria.romaniello@ordineavvocatipc.it

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

### **Sezione Fallimentare**

#### **RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

*Nell'interesse del sig.,*

**Passariello Secondo** (C.F. PSSSND76E27E791Z), nato a Maddaloni (CE) il 27.05.1976 ed ivi residente alla via Luca Giordano n.70, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S48L628S) del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, nel suo studio in Via Eremitani n.11 Padova, giusta procura in calce al presente atto.

Si dichiara, fin da ora, di voler ricevere ogni comunicazione e avviso di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente nr di fax 0523.1613081 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata vittoria.romaniello@ordineavvocatipc.it

#### **PREMESSO CHE**

- 1) L'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, in quanto persona fisica consumatore a norma dell'art. 2 lett. E) del CCII;
- 2) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente normativa della L. 3/2012 e non hanno ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni;
- 3) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;



- 4) si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII (c.d. sovraindebitamento);
- 5) non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine in finanziamenti assunti per esigenze consumeristiche, e concessi senza un'adeguata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori, le cui rate, a causa di eventi sopravvenuti, il pagamento delle rate è per l'istante non più sostenibile, come meglio si dirà nel prosieguo;
- 6) alla luce del presente sovraindebitamento ed ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCII ricoprendo la qualifica di "consumatore", ha presentato, con l'assistenza dello scrivente, il presente ricorso per la ristrutturazione dei debiti, che sarà oggetto di verifica ed opportuna relazione da parte del nominato OCC;
- 7) che la composizione della massa debitoria alla data odierna, è indicata nel presente ricorso, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e causa di prelazione;
- 8) il presente ricorso prevede il versamento di un importo mensile sostenibile sulla base del reddito in favore dei creditori, importo che comporta un soddisfacimento dei creditori maggiormente vantaggioso rispetto a quello preventivabile con la c.d. alternativa liquidatoria;
- 9) ha depositato, presso Organismo di Composizione della Crisi dell'O.C.C. del Comune di Vairano Patenora (CE), istanza al fine di ottenere la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 10) all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi costituito, ha nominato quale gestore il dott. Sebastiano Cosentina;



- 11) la scrivente difesa ha, quindi, chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art 68 comma 2 CCII contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;
- 12) ha diligentemente collaborato, con l'assistenza dello scrivente, per consentire al nominato gestore la ricostruzione della loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- 13) il Gestore ha, pertanto, provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente;
- Tutto ciò premesso l'istante

CHIEDE

**di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli articoli 67 e s.s. del CCII, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione particolareggiata del dott. Sebastiano Cosentina**

\*\*\*

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente la storia del debitore.

\*\*\*\*\*

**STORIA DEL RICORRENTE e CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

Il sig. Passariello Secondo vive con la propria famiglia, costituita dall'istante, dalla moglie e dal figlio minore in un immobile con regolare contratto di locazione.

Lavora con contratto a tempo indeterminato presso Poste Italiane e con uno stipendio mensile di circa euro 2.000,00, oggi gravato dalla cessione del quinto dello stipendio.



Nel 2007 il sig. Passariello e sua moglie decidono di sposarsi. La situazione economica non era delle più floride, ma la volontà ed il desiderio di costruire insieme una famiglia spingono la coppia al matrimonio.

A questo punto, anche per sostenere le spese legate alla costituzione del nuovo nucleo familiare, fanno ricorso al credito al consumo accendendo un prestito con Findomestic sottoscritto dalla sola sig. Franceschetti che, all'epoca, lavorava presso la scuola paritaria "I Lupacchicchi" e, quindi, percepiva un reddito certo e stabile, mentre il sig. Passariello aveva appena rinunciato alla carica di amministratore di una lavanderia e non aveva, pertanto, un'occupazione stabile e continuativa. All'epoca percepiva circa 600 euro mensili.

Dopo il matrimonio, l'istante ha svolto qualsiasi lavoro gli permettesse di provvedere alla sua famiglia: dal volantaggio alla vendita porta a porta e guadagnava circa 500/600 euro al mese.

Con queste entrate pagavano il canone di locazione di circa 350,00 al mese e la rata del prestito acceso con Findomestic.

Nel 2008 nasce il figlio. [REDACTED]  
[REDACTED]

La moglie dell'istante [REDACTED], ha dovuto lasciare il lavoro in quanto il piccolo necessitava di tutte le attenzioni del caso [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Ragion per cui era anche difficile trovare qualcuno che si assumesse la responsabilità di badare al piccolo quando i genitori erano a lavoro.

Le patologie del piccolo, inoltre, hanno richiesto, per anni, visite mediche specialistiche private con un costo di non meno di 150 euro ogni visita, oltre al fatto che i prodotti alimentari che poteva assumere il bambino avevano un costo elevato.



La famiglia, in quella fase delicata della loro vita, ha fatto affidamenti su aiuti esterni, provenienti dai familiari.

Sempre in quel periodo, il sig. Passariello iniziò a lavorare per un'azienda di trasporti percependo inizialmente circa 800,00 euro al mese e, poi, circa 1.100,00 euro mensili.

Queste entrate non consentivano però di coprire le spese quotidiane, ma con notevoli sacrifici vanno avanti.

Nel 2013, l'istante viene assunto dalle Poste Italiane, attuale datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio iniziale di circa 1.300,00 euro mensili, oggi pari a circa euro 2.000,00 mensili.

Attesa la stabilità che il nuovo impiego gli dava, accende una prima cessione del quinto con la società Conafi con un prestito di circa 15.000,00 euro e con una trattenuta in busta paga di euro 240 mensili. Con tale liquidità chiuse il prestito con Findomestic acceso dalla moglie e un debito relativo ad una carta di credito revolving, debito che generava notevoli interessi.

Acquista, altresì, un'autovettura al prezzo di euro 4.000,00 circa in quanto quella in uso non era più funzionante e la macchina era necessaria sia per recarsi al lavoro che per portare il figlio alle visite specialistiche.

A complicare la situazione familiare, vi è la circostanza che il nucleo familiare è costretto a traslocare in quanto nell'immobile in cui risiedeva vi era muffa che danneggiava la salute del piccolo e, pertanto, l'istante ha dovuto affrontare tutte le spese legate al trasloco.

Nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2018, ha rinnovato la cessione del quinto con la società Sigla srl per fronteggiare alle spese dentistiche, circa 10.000,00 euro, sia della moglie che del figlio.

Con il modesto stipendio che percepiva, una volta che pagava rate del prestito, il canone di locazione e le bollette delle utenze, ben poco gli restava per il sostentamento familiare.



Nel 2020, il proprietario dell'immobile ove vivevano chiede all'istante di lasciare l'abitazione per qualche mese in quanto doveva effettuare i lavori. Per qualche mese il nucleo familiare si è trasferito in un immobile di parenti, ma quando il proprietario della casa ha riferito che le tempistiche per la consegna dei lavori sarebbero state più lunghe, il sig. Passariello si è visto costretto a cercare in nuovo immobile ove trasferirsi.

Ovviamente, il trasloco ed il nuovo contratto di locazione hanno comportato nuovi costi.

A quel punto, non avendo più risorse né liquidità, il sig. Passariello, dopo essere stato contattato telefonicamente da Findomestic che gli prospettava la possibilità di aver una maggiore liquidità di circa 5.000,00 e di chiudere le precedenti esposizioni debitorie, sottoscrive il prestito con Findomestic e così ottiene circa 5.500,00 quale residuo del capitale a seguito della chiusura degli altri prestiti, chiusi direttamente dalla finanziaria.

La rata del prestito era pari a circa 900,00 euro mensili.

Con tale liquidità ha sostenuto le spese del trasloco, acquistato un'autovettura al prezzo di euro 2.500,00 circa, oltre che una cucina usata e qualche mobile per la cameretta del bambino. Anche in tale occasione riceveva aiuti dalla famiglia di origine.

Nel periodo del Covid sottoscrive un contratto di cessione del quinto dello stipendio per avere un po' di liquidità.

Nonostante le difficoltà, che non sono state poche, il sig. Passariello ha sempre cercato di onorare tutti i proprio debiti. Nel mese di luglio 2023 non riesce a pagare la rata del prestito con Findomestic di circa 900 euro mensili (quasi il 50% del suo stipendio). Con la volontà di onorare i propri debiti, ha, immediatamente, contattato la finanziaria cercando di ottenere una riduzione della rate del prestito. Inizialmente non aveva ottenuto positivo riscontro. Solo dopo mesi Findomestic gli comunica la possibilità di ridurre l'importo della rata ad euro 400,00 mensili allungano la durata del prestito dagli iniziali 10 anni a 13 anni.



Da settembre 2023, anche la moglie dell'istante ha trovato lavoro in un call center, con una retribuzione mensile di circa 400/500 euro.

Lo stato di difficoltà finanziaria ha, in conclusione, portato l'esponente ad indebitarsi progressivamente con il sistema bancario, contraendo finanziamenti concessi sicuramente con troppa leggerezza rispetto alla sua situazione reddituale, inizialmente per superare le spese correnti e cadendo, poi, in una spirale progressiva dove i nuovi debiti sono stati contratti per sostenere le rate dei precedenti, ma hanno anche comportato un aumento complessivo del costo del debito e della loro esposizione: una dinamica chiaramente insostenibile, vista la sproporzione tra l'importo dei debiti ed il suo reddito, nonché per l'assenza di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. E' quindi evidente come le cause dell'indebitamento dell'istante siano da ricercarsi, da un lato, per sopravvenuta necessità della liquidità occorrente per far fronte alle spese correnti e straordinarie necessarie al sostentamento familiare, dall'altro all'interno di un comportamento di buona fede, poiché dal punto di vista psicologico è stato spinto a rinegoziare alcuni dei finanziamenti contratti nella speranza di poter così ripagare e far fronte ai debiti precedenti.

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza/ definitiva incapacità a far fronte alla situazione debitoria accumulata, si richiede che l'istante venga ammesso ad una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

,

Da quanto il Gestore della Crisi ha potuto verificare, peraltro, non sono affatto emerse condizioni ostative, né che potessero far ritenere ipotesi alternative rispetto a quanto dichiarato e documentato dagli istanti.



A tal proposito, infatti, si evidenzia come la normativa attuale non imponga più, a carico del sovraindebitato consumatore, che propone istanza di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 67 e ss., C.C.I.I., l'onere di dimostrare la propria "meritevolezza": i presupposti per l'accesso a questa procedura sono anzi meno stringenti e più oggettivi rispetto al testo originario della previgente l. 3/2012, in particolare rispetto all'art. 12-bis in tema di piano del consumatore, poiché non viene più fatto cenno né alla ragionevole prospettiva di adempimento dei debiti assunti, né alla proporzionalità nel ricorso al credito. Anzi, la nuova normativa non pone alcuna condizione o presupposto in tal senso, ma solo una condizione soggettiva ostativa, qualora abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art. 69, comma 1, C.C.I.I.) – cfr., in tal senso, Cass. I sez. civ., R.G.N. 19618/2021 del 11.05.2023: "L'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L'art. 7, comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati."

In altre parole, la legge non richiede che, per poter essere ammesso a questo tipo di procedura, il sovraindebitato consumatore debba anche dimostrare le circostanze che hanno originato il suo sovraindebitamento, né di aver tenuto nella formazione dello stesso una condotta diligente, o solo lievemente colpevole. La sua proposta di piano sarà ammissibile salvi i casi in cui emerga che il suo indebita-



mento è stato determinato da una sua condotta connotata da colpa grave, mala fede o frode.

E il legislatore ha così testualmente previsto per una ragione ben precisa: come si può leggere nella stessa Relazione Illustrativa, "si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, ... dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare ... indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile". D'altronde, nella vigenza della l. 3/2012, l'istituto del c.d. Piano del Consumatore aveva potuto ricevere solo un'applicazione marginalizzata e circoscritta a casi estremi, di quei pochi soggetti consumatori che, pur avendo pianificato in modo responsabile i propri consumi, cadevano vittima di eventi futuri imponderabili, peraltro di difficile verifica pratica: ricordiamo che questo tipo di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è rivolta a persone che non hanno una contabilità strutturata, né obblighi di legge per cui sono portati a conservare e documentare le proprie vicende di vita o le proprie spese passate, onere quindi che, nella maggior parte dei casi, si tradurrebbe in una vera e propria prova diabolica, e che discriminerebbe ingiustamente tutte quelle persone che non riescano materialmente a documentare le cause del proprio sovraindebitamento. Non a caso, recentemente il Trib. di Rimini, con sent. n. 29/2023, pubblicata il 21.04.2023, ha così ritenuto "che non sia necessario indagare circa l'esistenza di eventi imprevedibili ed inattesi che abbiano colpito il ricorrente e che abbiano inciso sulla sua capacità di adempiere in un momento successivo rispetto a quello in cui le obbligazioni sono assunte".

Si evidenzia inoltre che, oltre a condotte intenzionalmente connotate da mala fede o frode, ad essere eventualmente ostative sono solo quelle che abbiano determinato il sovraindebitamento con una colpa specificamente "grave": concetto che indica esclusivamente una casistica in cui il soggetto consumatore si sia rap-



presentato ed abbia voluto una condotta che sia stata la causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio, generando la conseguente situazione di sovraindebitamento, con sprezzante, grave negligenza o imperizia, come ben espresso dal Trib. Brindisi del 14/03/2023, R.G. 9/2022: "quanto alle censure eccepite da \*Omissis\*, costei non ha provato il requisito della «colpa grave» che precluderebbe l'eventuale omologa della proposta di piano, il quale ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato, pertanto, solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti"; e ancora Trib. di Torino, 21 marzo 2023, laddove afferma che "il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili – ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori diventi opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis"; ed anche Trib. di Pisa, decreto del 20 aprile 2023, ove afferma "Nel caso che ci occupa si può dunque serenamente escludere che il Sig. \*omissis\* abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento. Ciò inducono a ritenere innanzitutto le ragioni per cui essi hanno fatto frequente ricorso al credito bancario, sempre riconducibili alla soddisfazione di bisogni familiari e dalle quali sono state assolutamente estranee spese ... con le quali il debitore avrebbe dissipato il capitale ricevuto"; nonché Trib. di Udine, decreto del 27.11.2023 R.P.U. n. 78-1/2023: "rilevato, quanto al presupposto ostativo dell'assenza della colpa grave o della mala fede nella causazione del sovraindebitamento, che, pur dovendosi dare atto dell'elevato numero, della concentrazione temporale e dell'entità dei finanziamenti contratti dal sig. \*Omissis\*, alla luce delle specificazioni fornite, non possa ri-



tenersi che l'imprudenza del debitore attinga la necessaria soglia di gravità, in quanto il reiterato ricorso al credito è avvenuto nell'intento di far fronte agli inadempimenti ad obbligazioni contratte".

Non può quindi considerarsi affetta da colpa grave, ma tutt'al più lieve, una dinamica di ricorso al credito in cui, all'interno di un comportamento di buona fede, il debitore abbia contratto e rinegoziato nel tempo più finanziamenti, nella speranza di poter così far fronte alle rate/debiti precedenti.

E, in tale valutazione, non si può trascurare il ruolo e concorso degli istituti finanziari che non abbiano verificato adeguatamente il merito creditizio del debitore, disattendendo quindi il loro obbligo di consulenza finanziaria ai richiedenti accesso al credito, di cui all'124-bis T.U.B.: per cui, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore che, nel far accesso al mercato creditizio, dovrebbe anche ricevere tale consulenza e, quindi, ripone affidamento nella capacità dell'intermediario di valutare il suo merito creditizio (cfr. quaderno della Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma) – consulenza che l'intermediario dovrebbe peraltro rendere nell'interesse pubblico, oltre che dello stesso richiedente, il quale, nella realtà dei fatti, è invece spesso vittima di un credito quasi "predatorio".

Vi è costante giurisprudenza che, a fortiori, ribadisce non vi sia alcuna "colpa grave" in una simile dinamica reiterata di ricorso al credito, ma tutt'al più una colpa lieve: illuminante in tal senso è la pronuncia del Trib. Vicenza n. 3/2020 sub. 1. R.G., pronuncia resa ancora nelle vigenze della l. 3/2012 ma già applicativa dei principi ispiratori del Codice della Crisi, e in cui si legge "non sono stati evidenziate dalla reclamante particolari condotte della B. connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, il che è dovuto più al crescere del saggio di interesse che alla prava volontà del debitore (si contano nel caso di specie ben cinque finanziamenti); infine, è coerente con il *favor debitoris*, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito *ad impediendum* dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di me-



rito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in *ILCaso.it*, 22514), e qui di colpa grave non se ne intravede l'ombra; ritenuto, sul quarto punto, che i finanziatori, viepiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in *ILCaso.it*, 21031)".

E ancora, in senso analogo, la pronuncia del 17.10.2022 del Tribunale Ordinario di Roma, sezione fallimentare, R.G. n. 2/2022 ("Le operazioni di ristrutturazione del debito alle quali hanno colpevolmente concorso, come detto, gli enti finanziatori hanno avuto così l'unico effetto di incrementare l'esposizione debitoria della \*Omissis\*, rendendola non più fronteggiabile anche in ragione della permanenza della medesima capacità reddituale); nonché Trib. Torino, decisione n. 144/2023 del 01.06.2023 ("la contestazione di \*omissis\* circa l'assenza di 'meritevolezza' del debitore integra la contestazione della condizione soggettiva ostativa prevista dall'art. 69, comma 1, ultima parte, c.c.i.i., costituita dall'avere il debitore eventualmente 'determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode'. Sotto tale profilo, avuto riguardo ai dati riortati nella relazione particolareggiata dell'OCC in ordine alle tempistiche del progressivo indebitamento, non è ravvisabile tale condizione ostativa. Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo, quantomeno, della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Allorché, infatti, nel 2013, \*omissis\* concedeva un finanziamento al sig. ... essa era certamente in grado di verificare l'esposizione complessiva del debitore ... quantomeno tramite consultazione delle Banche Dati previste dall'art. 124 bis D.Lgs. 385/1993. Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve



il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza.”).

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza/ definitiva incapacità a far fronte alla situazione debitoria accumulata, si richiede che l'istante venga ammesso alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

\*\*\*\*\*

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste:

#### **VALORI PRATRIMONIALI ATTIVI e FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO**

Le somme messe a disposizione dei creditori in funzione del presente piano considereranno in:

- n. 71 quote del reddito del ricorrente e nello specifico 7 rate da euro 383,00 e n.64 rate da euro 360,00, che verranno versate per i successivi 71 mesi dall'approvazione del presente piano, e così per un totale complessivo di euro **25.721,00 (venticinquemilasettecentoventuno/00)**.

In merito a come sono state determinate le somme sopra esposte, va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta una procedura che può essere assimilata ad un concordato coattivo, dove, di fronte ad una situazione di sovraindebitamento, la normativa riserva appositamente per il consumatore una specifica e particolare tutela, che consente al giudice di stabilire un rientro del debito proporzionato a quanto il debitore in difficoltà può sostenere anziché all'ammontare effettivo del debito.

Quanto sopra premesso, è però altresì evidente che la misura dell'apporto che il ricorrente mette a disposizione del piano vada stabilita secondo una logica che rispetti lo spirito della disciplina, ossia quello di contemperare il diritto del debitore a uscire dalla situazione di sovraindebitamento con quello dei creditori a ottenere comunque una soddisfazione, sia pur parziale, del proprio credito: pare quindi evidente che non ci si può attendere che il debitore sovraindebitato metta a disposizione della procedura più del proprio patrimonio liquidabile, e del surplus di



reddito non strettamente necessario per una dignitosa sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere ad una stima del valore dei beni di proprietà degli istanti, anche al fine di prospettare l'alternativa liquidatoria ovvero quanto ricavabile dai creditori nello scenario alternativo di una procedura di c.d. liquidazione controllata.

Nel caso in esame, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, questo è costituito dalle seguenti unità immobiliari:

<b>1</b>	<b>Unità immobiliare sita nel comune di Mondragone - Catasto dei Terreni</b>	<b>1/1 nuda proprietà</b>
	Qualità SEMINATIVO classe 3	
	Sup. Cat. 350mq	
<b>2</b>	<b>Unità immobiliare sita nel comune di Mondragone - Catasto dei Terreni</b>	<b>1/1 nuda proprietà</b>
	Qualità SEMINATIVO-VIGNETO classe 3-1	
	Sup. Cat. 188mq-62mq	

Essendo i predetti dei beni che, per tipologia e dimensioni, non presentano particolari peculiarità, il presumibile valore di possibile realizzo, in caso di vendita coattiva, è stimabile confrontando i beni con i valori indicati dall'Osservatorio Mobiliare Italiano tenuto dall'Agenzia delle Entrate, in euro 5.000,00.

Al fine di considerare l'alternativa liquidatoria, ossia quanto ricavabile dalla vendita coattiva di tali beni nell'ambito di una procedura di c.d. liquidazione controllata, si ritiene opportuno abbattere tale valore del 25% - per l'impossibilità di garantire l'assenza di vizi occulti e considerando che, stante la generale crisi del mercato immobiliare, è del tutto inverosimile supporre l'aggiudicazione al primo esperimento di vendita, che potrebbe anzi già avvenire con una riduzione fino ad un quarto rispetto al prezzo base d'asta - e così indicando la cifra di Euro 3.750,00 quale probabile prezzo di vendita.



Oltre, altresì, tener conto del fatto che, per avere il netto ricavo a favore dei creditori, è necessario considerare, oltre al compenso per il nominando liquidatore, anche le spese connesse alla procedura di vendita all'incanto (quali le spese di pubblicità e il compenso del custode, del delegato alla vendita e del perito estimatore), complessivamente stimabili in euro 2.000,00. Pertanto, con riferimento alle predette u.i., si ritiene che l'alternativa liquidatoria è pari ad euro 1.750,00

Per quanto riguarda, infine, il patrimonio mobiliare, esso risulta essenzialmente composto da due autovetture usate dal nucleo familiare che si riportano nella seguente tabella:

<b>1</b>	<b>Autovettura Peugeot</b>	<b>1/1</b>	03/10/2008	DATA IMMATRICOLAZIONE
	<b>Targa DR617SG</b>			
<b>2</b>	<b>Autovettura Chevrolet</b>	<b>1/1</b>	26/11/2008	DATA IMMATRICOLAZIONE
	<b>Targa DT175DN</b>			

Poiché entrambe le vetture sono indispensabili al nucleo familiare per i propri spostamenti casa-lavoro, nonché per quelli familiari, esse non vengono messe a disposizione del presente piano, posto che diversamente il nucleo familiare sarebbe costretto a sopportare altri costi per sopperire alle esigenze di trasporto della famiglia. Si evidenzia peraltro che entrambi i mezzi hanno un valore commerciale modesto (la relativa quotazione, sul listino Eurotax blu di principale riferimento per la quotazione delle vetture usate, non è neppure più disponibile), sicché la loro vendita, in un'ipotetica procedura di liquidazione controllata, al netto dei relativi costi, non comporterebbe una maggiore utilità per il ceto chirografo, rispetto a quanto proposto, come meglio si dirà nel prosieguo della presente istanza.

Infine, si dà conto che non si rileva la sussistenza di giacenze liquide significative sui rapporti bancari intestati all'istante, il cui saldo attuale origina dai recenti accrediti della loro retribuzione e varia continuamente a seconda delle spese correnti da questi sostenute.



Pertanto, ciò che l'istante potrà utilmente destinare alla soddisfazione del ceto creditorio è principalmente rappresentato da quote del proprio reddito da lavoratore dipendente.

Quanto sopra premesso, la quantificazione dell'apporto alla procedura, affinché possa essere sostenibile per il ricorrente, dipenderà da quanto necessita per il suo sostentamento e della propria famiglia, composta dall'istante, dal coniuge e dal figlio minorenni: nel loro caso, considerando anche il pagamento del canone di locazione, tale importo è pari a non meno di 2.255,00 euro al mese, come meglio dettagliato nell'elenco allegato alla presente istanza.

Si evidenzia come tale somma sia stata verificata anche dall'OCC e sia peraltro assolutamente ragionevole, anche considerando che, secondo le rilevazioni Istat delle spese medie delle famiglie per l'anno 2023, con riferimento alla localizzazione geografica ed alla composizione del nucleo familiare, nel caso in esame una coppia con un figlio, ha una spesa media mensile di 3.404,61,74 euro (fonte Istat – Rapporto "Le spese per i consumi delle famiglie" – Anno 2023)

✓ i dati statistici elaborati dall'ISTAT relativi alla spesa media delle famiglie (fonte Istat – Rapporto "Le spese per i consumi delle famiglie" – Anno 2023), che di seguito si riportano:

Spesa media mensile ISTAT	2023
Italia	2.738,07
Campania	2.258,74
Nucleo tre persone ( coppia con un figlio)	3.404,61

il valore della c.d. "soglia di povertà assoluta" relativa ad un nucleo familiare composto da tre persone, di cui due nella fascia di età 30-59 anni e uno nella fascia di età minori 11-17 anni, per area geografica di residenza, pari a euro 1.314,65 (fonte Istat):

Valore Soglia Povertà Assoluta	
numero componenti nucleo familiare (fascia età 30-59 anni; 11-17 anni)	3
ripartizione geografica di residenza famiglia	Campania



tipologia Comune residenza	Grande Comune
Anno	2023
valore Soglia di povertà assoluta	1.314,65

L'importo indicato risulta congruo anche laddove raffrontato con la soglia di reddito di cui all'art. 283, comma 2, del C.C.I.I. che, relativamente al c.d. debitore incapiente, deve considerarsi un minimo incompressibile - nel caso di un nucleo di tre persone, con figlio minorenni, corrisponde ad un importo di circa 1.635,29 euro mensili - ma che non tiene conto di possibili specifiche spese che l'istante deve necessariamente sostenere come, nel caso di specie, il canone di locazione di euro 430,00 mensili.

Considerate, quindi, le entrate su cui il nucleo familiare può stabilmente contare, e quanto occorrente al sostentamento familiare, si ritiene congruo e prudenzialmente sostenibile per l'istante il versamento ai creditori dell'importo di complessivi euro 25.721,00 mensili, per i 71 mesi successivi dall'approvazione del presente piano, in particolare 7 rate mensili di euro 383,00 e 64 rate mensili di euro 360.

**CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E FONTE DI FINANZIAMENTO DELLA PROPOSTA**

Il Debitore, con l'assistenza della scrivente difesa ed attraverso l'ausilio dell'Organismo di Composizione della crisi, ha predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti tale per cui intende destinare al pagamento della massa dei propri debiti, per i prossimi 71 mesi a decorrere dall'omologa del Piano, tutti i propri redditi da lavoro dipendente, al netto di contributi previdenziali, tasse ed imposte, altri oneri di legge e detratta la somma necessaria per il proprio sostentamento e quello del nucleo familiare. In particolare, il debitore intende mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di euro 25.721,00 mensili, per i 71 mesi successivi dall'approvazione del presente piano, in particolare 7 rate mensili di euro 383,00 e 64 rate mensili di euro 360. Tale somma è calcolata in modo da essere sostenibile per l'istante, ov-



vero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

Considerato che i creditori in prededuzione vedranno soddisfatto integralmente il loro credito per € 4.379,86, i creditori privilegiati vedranno soddisfatto integralmente il loro credito per € 2.974,00, la somma residua a disposizione dei creditori chirografari ammonta ad € 18.367,14 che potrà soddisfare una percentuale pari al 20% della massa chirografaria.

### **NECESSITÀ FINANZIARIE PER LE SPESE DI SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE**

La valutazione delle necessità finanziarie deve essere effettuata considerando il fabbisogno del ricorrente e della sua famiglia

- canone di locazione € 430,00
- spese alimentari € 720,00
- spese per utenze € 205,00
- spese per trasporto e gestione auto € 350,00
- spese abbigliamento e calzature € 150,00
- spese istruzione figlio € 100,00
- spese sanitarie € 300,00

**Il totale delle spese ammonta a circa 2.255,00 al mese.**

### **SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI**

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 94.956,27, oltre spese dei professionisti (Occ/Gestore e legale avv. Vittoria Romaniello) che hanno seguito il presente accordo pari ad € 4.379,86, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla percentuale di soddisfazione rinveniente dal piano proposto.

### **Crediti in Prededuzione**



I crediti in prededuzione sono le spese relative all'odierna procedura, le quali vengono qualificate come in prededuzione essendo sorte in ragione della stessa e funzionali al suo esito. Dette spese vengono così quantificate (ripartite nel rispetto delle previsioni del CCII): compenso del Gestore nominato pari ad € 2.705,46 comprensivo di oneri; compenso del sottoscritto legale Avv. Vittoria Romaniello pari ad € 1.674,40 comprensivo di oneri.

Oltre al compenso dovuto all'OCC, qualificato dal CCII come in prededuzione, viene qualificato, in alternativa rispetto alla prededuzione, come credito privilegiato in forza dell'art. 2751 bis n. 2 e 2777 c.c. il compenso del legale per l'assistenza nella presente procedura.

Tali creditori verranno soddisfatti al 100%.

### **Crediti Privilegiati**

Sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, privilegio o ipoteca.

In tale classe va sicuramente considerato il credito del dott. Arata Matteo, credito privilegiato in forza dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., ed il credito del Comune di Maddaloni quale privilegio mobiliare ex art. 2752 c.c..

Tali creditori verranno soddisfatti al 100%.

### **Crediti Chirografari**

Tale classe comprende i creditori degli istanti non garantiti, ovvero la restante totalità dei debiti rilevati, come meglio dettagliati negli elenchi che si allegano alla presente istanza.

In particolare, si tratta di debiti per complessivi euro 91.982,27.

Tali creditori verranno soddisfatti nella misura del 20%.

### **PAGAMENTI POSIZIONE DEBITORIA**

Le somme previste dall'accordo di ristrutturazione dei debiti verranno versate mensilmente, a partire dall'omologa.

I creditori in prededuzione saranno soddisfatti al termine della procedura e mensilmente, a decorrere dall'ottavo mese, verrà accantonata sul conto corrente



aperto dalla procedura la somma da destinare ai creditori in prededuzione. I creditori privilegiati saranno soddisfatti entro sette mesi dall'omologa, mentre i creditori chirografari saranno soddisfatti dall'ottavo mese e fino al settantunesimo mese dall'omologa.

Le somme verranno distribuite rispettando l'ordine delle classi e pro quota all'interno di ogni singola classe.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione.

	<b>Credito Originario</b>	<b>Credito Soddisfatto</b>	<b>Percentuale di soddisfazione</b>
<b>Classe Prededuzione</b>	<b>4.379,86</b>	<b>4.379,86</b>	<b>100%</b>
OCC e Gestore	2.705,46	2.705,46	100%
Avv. Vittoria Romaniello	1.674,40	1.674,40	100%
<b>Classe privilegiati</b>	<b>2.974,00</b>	<b>2.974,00</b>	<b>100%</b>
Dott. Matteo Arata	2.167,00	2.167,00	100%
Comune di Maddaloni	807,00	807,00	100%
<b>Classe Chirografi</b>	<b>91.982,27</b>	<b>18.385,65</b>	<b>20%</b>
COMPASS BANCA SPA	285,00	57,00	20%
FINDOMESTIC BANCA	61.427,30	12.285,46	20%
FIGENPA	28.512,00	5.702,40	20%
COFIDIS SPA	1.757,97	351,59	20%

### **SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA e CONVENIENZA DEL PIANO**

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il piano si basa su flussi di cassa provenienti dal reddito dell'istante, in particolare potendo contare s lavoro dipendente a tempo indeterminato, reddito contraddistinti da un elevato grado di stabilità.



Si rappresenta altresì che, da costante giurisprudenza formatasi già in tema di piani del consumatore ai sensi della previgente legge 3/2012, la durata del piano proposto rappresenta un giusto ed equo contemperamento tra le esigenze dei creditori di ottenere un certo grado di soddisfacimento e quello del debitore a vedersi esdebitato, dato che un periodo più lungo rischierebbe di tradursi in un orizzonte temporale eccessivamente dilatato, in cui aumenterebbe troppo il rischio di eventi sopravvenuti che potrebbero rendere difficoltoso per il ricorrente onorare l'impegno assunto nel piano.

Per quanto concerne invece la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, va innanzitutto premesso che essa assume rilievo ed è oggetto di valutazione da parte del giudice in sole due ipotesi:

qualora il piano preveda la falcidia di un credito privilegiato (art. 67, comma 4, C.C.I.I.); quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta (art. 70, comma 9, C.C.I.I.).

Rispetto alla prima ipotesi, la presente proposta di piano è certamente ammissibile, in quanto prevede l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Con riguardo alla seconda ipotesi, per scrupolo difensivo si evidenzia, sin d'ora, come la presente proposta di piano sia certamente più conveniente per i creditori rispetto alla procedura alternativa della c.d. liquidazione controllata, per tutta una serie di ragioni:

-innanzitutto, la procedura di liquidazione controllata comporterebbe la necessità di nominare un professionista quale liquidatore, il cui compenso, in quanto prededucibile, ridurrebbe non poco le possibilità di soddisfo dei creditori chirografi, in quanto sarebbe parecchio superiore rispetto a quello attualmente quantificato dall'OCC;

-la procedura non consentirebbe neppure di acquisire quote di reddito maggiori in quanto.

-dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istante, per le ragioni già esposte, non si genererebbe una maggiore possibilità di soddisfo per i creditori. Inoltre, la procedura di liquidazione controllata avrebbe una minore durata, sicché consentirebbe di apprendere le quote di reddito eccedenti l'importo necessario al sostentamento degli istanti per soli 3 anni, contro i 71 mesi proposti – mag-



giore durata che consente un soddisfo, anzi, superiore rispetto a quanto si potrebbe ricavare dalla vendita dei beni dell'istante

Si evidenzia, comunque, come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile, ed una risoluzione della stessa attraverso l'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento risulti opportuna e conveniente per gli stessi creditori, in quanto la proposta di piano pone in una situazione di par condicio tutti i creditori chirografi e permette loro di recuperare in parte il loro credito in tempistiche contenute, e senza affrontare i pesanti costi legati ad eventuali iniziative individuali.

**ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED  
EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Da ultimo, si evidenzia che non sono presenti atti dei debitori oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi.

Pur non configurando atti commessi in frode alle ragioni dei creditori, si evidenzia, comunque, che è stato posto in essere dall'istante il seguente atto di dispositivi del proprio patrimonio:

- compravendita immobiliare di terreno in data 08.03.2023

Non risultano, inoltre, aver compiuto altri significativi atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato  
RICORRE

All'On.le Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché Voglia:

- dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti CCII, disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori presenti;
- disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la par condicio creditorum, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumato-



re nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

- disporre la sospensione della trattenuta relativa alla cessione del quinto in essere sullo stipendio del sig. Passariello con creditore Figenpa;

- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione Gestore della Crisi con allegati;
2. elenco dei creditori dell'istante;
3. elenco dei beni dell'istante;
4. elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni degli istanti
5. dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni dell'istante;
6. certificato di stato di famiglia e residenza.
7. Elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;

Si dichiara che il valore della presente domanda è indeterminato e verrà versato un contributo unificato, previsto in misura fissa, pari ad euro 98,00.

Con ogni più ampia salvezza di diritto.

Padova/Santa Maria C.V., 23.05.2025

Il Debitore

Passariello Secondo

Avv. Vittoria Romaniello



Ristrutturazione dei debiti del Consumatore d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155

Organismo di Composizione della Crisi OCC del Comune Vairano Patenora (CE)

---

Relazione del Gestore della Crisi ai sensi dell'None

Connesso alla domanda per la Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Istanza 16/2024

---

Debitori

- PASSARIELLO SECONDO, nato a MADDALONI il 27/05/1976 Codice Fiscale: PSSSND76E27E791Z, Residente in LUCA GIORDANO 70 MADDALONI 81024 (CE);

Assistenti Legali

- VITTORIA ROMANIELLO, nato a il iscritto presso , con Studio in ( ), PEC: vittoria.romaniello@ordineavvocaticp.it;


Gestori della crisi

- SEBASTIANO COSENTINA, nato a NAPOLI il 17/07/1966 iscritto presso ODCEC CASERTA 499/A, con Studio in VIA E. ROSSI 18 CASERTA 81100 (CE); PEC: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it;



## Indice

Indice .....	2
1. Premessa e scopo dell'incarico.....	3
2. Condizioni preliminari di ammissibilità .....	4
3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata .....	4
4. Attività preliminari del gestore della crisi.....	5
5. Situazione familiare del debitore .....	5
6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII).....	6
7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII).....	8
8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII) .....	14
10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII) .....	15
11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII) .....	16
12. Esposizione della proposta .....	18
13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria .....	20
14. Soddiscimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII).....	20
15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento .....	21
16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII .....	21



## 1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. COSENTINA SEBASTIANO, nato NAPOLI il 17 Luglio 1966, C.F.:CSNSST66L17F839B, domiciliato presso il proprio Studio in VIA E. ROSSI 18 CASERTA 81100(CE), PEC: sebastiano.cosentina@commercialisticaserta.it, iscritto all'ODCEC CASERTA al n. 499/A.

premessi che

- il sig. SECONDO PASSARIELLO nato a MADDALONI il 27 Maggio 1976, residente in MADDALONI – LUCA GIORDANO, codice fiscale PSSSND76E27E791Z (da ora anche semplicemente "debitore"), ha depositato in data 03/06/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Vairano Patenora per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 16 /2024 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento in data 03/06/2024 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 1);
- In data 03/06/2024 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n.2);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Vairano Patenora;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Vairano Patenora, è stato iscritto al numero progressivo 17/B, nella sezione "B" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 21/01/2016;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3. la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4. l'indicazione presunta dei costi della procedura;



5. l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

## 2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

1. risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
2. riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
3. ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
4. non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
5. non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
6. non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

## 3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

1. elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
2. elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
3. elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
4. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
5. elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

1. Istanda di nomina dell'OCC
2. Nomina gestore
3. Accettazione incarico
4. Procura Avv. Romaniello
5. Documentazione medica
6. Documentazione medica
7. Elenco spese medie mensili
8. Ricevuta fitto
9. Visura PRA
10. Visura catastale
11. Quotazione terreni
12. Contratto di compravendita immobiliare
13. Ispezione ipotecaria
14. Certificato contestuale di Residenza, Stato civile e Stato di famiglia
15. Certificato Stato di famiglia
16. Contratto di locazione abitativa
17. Estratto di matrimonio



18. Dichiarazione dei redditi (2021, 2022, 2023, 2024)
19. Estratto conto n. 6565 (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
20. Estratto conto n. 9253 (2023)
21. Assegno unico
22. COFIDIS - Estratto conto e contratto n.1488455
23. COMPASS - Contratto n. 22927195, Contratto n. 24605304
24. Avviso di pagamento TARI (2023-2024)
25. FIGENPA - Scheda pratica, Saldo e Contratto n. 4280
26. FINDOMESTIC - Contratto n. 6005, Contratto n. 70613, Estratto conto n. 52846, Procura generale alle liti e procura generale rilasciata a Fire spa
27. Estratto di ruolo Agenzia delle entrate - Riscossione
28. CRIF
29. Centrale rischi
30. Contratto Arata

#### 4. Attività preliminari del gestore della crisi

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Maddaloni (CE);
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

#### 5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

<b>PASSARIELLO SECONDO</b>	
Cognome	SECONDO
Nome	PASSARIELLO
Codice Fiscale	PSSSND76E27E791Z
Comune di nascita	MADDALONI
Data di nascita	27/05/1976
Comune di residenza	MADDALONI
Indirizzo di residenza	LUCA GIORDANO 70 MADDALONI 81024(CE)
CAP	81024
Stato civile	Coniugato/a
Impiego	LAVORATORE DIPENDENTE POSTE ITALIANE



## 6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

La famiglia del sig. Passariello è composta da tre persone: Passariello Secondo, dalla coniuge Franceschetti Silvia nata a Maddaloni il 27/08/1977 e dal figlio [REDACTED]

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. SECONDO PASSARIELLO, sono riconducibili a:

Nel 2007 il sig. Passariello e sua moglie decidono di sposarsi. La situazione economica non era delle più floride, ma la volontà ed il desiderio di costruire insieme una famiglia spingono la coppia al matrimonio.

Per sostenere le spese legate alla costituzione del nuovo nucleo familiare, fanno ricorso al credito al consumo accendendo un prestito con Findomestic sottoscritto dalla sola sig. Franceschetti che, all'epoca, lavorava presso la scuola paritaria "I Lupacchietti" e, quindi, percepiva un reddito certo e stabile. Il sig. Passariello invece aveva appena rinunciato alla carica di amministratore di una lavanderia e non aveva, pertanto, un'occupazione stabile e continuativa ma solo una retribuzione precaria di circa 600 euro mensili.

Dopo il matrimonio, l'istante ha svolto qualsiasi lavoro gli permettesse di provvedere ai bisogni della sua famiglia: dal volantaggio alla vendita porta a porta con un reddito medio di circa 500/600 euro al mese.

Con queste entrate pagavano il canone di locazione di circa 350,00 al mese e la rata del prestito acceso con Findomestic.

Nel 2008 nasce il figlio [REDACTED]

La moglie dell'istante, [REDACTED], ha dovuto lasciare il lavoro [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Ragion per cui era anche difficile trovare qualcuno che si assumesse la responsabilità di badare al piccolo quando i genitori erano a lavoro.

La famiglia, in quella fase delicata della loro vita, ha dovuto fare affidamento su aiuti esterni, ottenendo aiuti e prestiti dalle famiglie di origine e dagli amici.

Sempre in quel periodo, il sig. Passariello iniziò a lavorare per un'azienda di trasporti percependo inizialmente circa 800,00 euro al mese, poi, aumentato a circa 1.100,00 euro mensili.

Queste entrate non consentivano però di coprire le spese quotidiane.

Nel 2013, l'istante viene assunto dalle Poste Italiane, attuale datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato e con uno stipendio iniziale di circa 1.300,00 euro mensili, oggi pari ad euro 2.160,00 medie mensili.



Attesa la stabilità che il nuovo impiego consentiva, il Sig. Passariello accende una prima cessione del quinto con la società Conafi per un prestito di circa 15.000,00 euro e con una trattenuta in busta paga di euro 240 mensili. Con tale liquidità chiuse il prestito in essere con Findomestic acceso dalla moglie ed un ulteriore debito relativo ad una carta di credito revolving, debito che generava notevoli interessi.

Con la differenza, acquista, altresì, un'autovettura al prezzo di euro 4.000,00 in quanto quella in uso non era più funzionante e la macchina era necessaria sia per recarsi al posto di lavoro che per portare il figlio alle visite specialistiche.

A complicare la situazione familiare, sopraggiunge la necessità di traslocare dalla precedente residenza poiché sulle pareti dell'immobile, a causa di infiltrazioni, iniziò a svilupparsi della muffa [REDACTED], pertanto, fu necessario sostenere le spese legate al trasloco.

Nel 2017, il sig. Passariello fu costretto a rinnovare la cessione del quinto con la società Sigla srl (rata € 270) per fronteggiare sopraggiunte spese dentistiche, circa 10.000,00 euro, necessarie sia per la moglie che per il figlio, oltre ad un ulteriore finanziamento con Banco Posta di circa € 22.000,00 (rata € 436,26) utilizzato prevalentemente per restituire un prestito ricevuto dal fratello a supporto [REDACTED]

Nel 2018, la necessità di avere ulteriore disponibilità [REDACTED], indussero il Passariello a contrarre ulteriore finanziamento di € 10.200,00 (rata € 110) con BNL Finance.

Nel 2019 per le stesse esigenze contrae prestito con la società EASY per l'importo di € 32.600,00 (rata € 426,30) utile anche ad estinguere il precedente prestito Banco Posta rilevatosi eccessivamente oneroso.

Con il modesto stipendio che percepiva, una volta che pagava rate del prestito, il canone di locazione e le bollette delle utenze, ben poco gli restava per il sostentamento familiare.

Nel 2020, il proprietario dell'immobile chiede all'istante di lasciare l'abitazione per qualche mese in quanto si rendeva necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria. Per qualche mese, quindi, il nucleo familiare si è dovuto trasferire in un immobile di proprietà di parenti, ma quando il proprietario della casa ha riferito che le tempistiche per la consegna dei lavori sarebbero state più lunghe, il sig. Passariello si è visto costretto a cercare un nuovo immobile ove trasferirsi.

Ovviamente, il trasloco ed il nuovo contratto di locazione hanno comportato nuove ingenti spese, per fronteggiare le quali, non avendo più risorse né liquidità, il sig. Passariello, contattato telefonicamente da Findomestic accetta la possibilità di aver una maggiore liquidità valida anche per chiudere le precedenti esposizioni debitorie.

Con il Finanziamento ottenuto (€ 70.000,00), chiude le posizioni finanziarie precedenti (Sigla, Easy e BNL Finance) e riesce ad avere una liquidità residua di circa 5.000,00.

La rata del prestito risultò pari a circa 901,80 euro mensili.

Con tale liquidità residua riuscì a sostenere le spese del trasloco ed ad acquistare un'autovettura al prezzo di euro 2.500,00 circa, considerato che la precedente non era più funzionante, oltre che una cucina usata e qualche mobile per la cameretta del bambino. Anche in tale occasione, come varie volte in precedenza, riceveva comunque aiuti dalla famiglia di origine.





(specificare anche se per alcune posizioni debitorie siano in essere cessioni del quinto dello stipendio)

Le posizioni debitorie complessive del sig. SECONDO PASSARIELLO vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

Dettaglio situazione debitoria complessiva

1. Compass Banca S.p.a. - 18/09/2020 - Prestito Personale - 22927195  
Importo iniziale: € 1.598,81 - Rata mensile: € 36,45 - Importo residuo: € 189,00 ;
2. FINDOMESTIC BANCA SPA - 09/12/2020 - Prestito Personale - 20220461152846  
Importo iniziale: € 70.000,00 - Rata mensile: € 901,80 - Importo residuo: € 61.427,30 ;
3. Compass Banca S.p.a. - 18/09/2021 - Prestito Personale - 24605304  
Importo iniziale: € 929,90 - Rata mensile: € 32,74 - Importo residuo: € 96,00 ;
4. FIGENPA SPA - 23/11/2022 - Cessione del quinto Chirografaria - 33428  
Importo iniziale: € 34.560,00 - Rata mensile: € 288,00 - Importo residuo: € 28.512,00 ;
5. COFIDIS S.P.A. - 09/05/2023 - Prestito Personale - 1488455  
Importo iniziale: € 2.296,97 - Rata mensile: € 45,19 - Importo residuo: € 1.757,97 ;
6. Comune di Maddaloni - Tributi - Privilegio: Crediti per IRPEF Ordine: 27 Natura: Generale  
Importo iniziale: € 807,00 - Rata mensile: € 360,00 - Importo residuo: € 807,00 ;
7. Matteo Arata - Debiti per le retribuzioni dei professionisti - Privilegio: Retribuzioni dei professionisti Ordine: 9  
Natura: Generale, importo iniziale: € 2.167,00 - Rata mensile: € 0 - Importo residuo: € 2.167,00 ;

Il debito residuo totale accertato è pari a € 94.956,27, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.664,18

Tabella Dettaglio situazione debitoria complessiva

#	Creditore	Indirizzo Creditore	P.IVA/CF	PEC	Importo Debito	Titolo di Prelazione
1	Compass Banca S.p.a.	Via Caldera 21 Milano 20153(MI)	00864530159	compass@pec.compassonline.it	€ 189,00	Chirografario
2	FINDOMESTIC BANCA SPA	VIA JACOPO DIACETTO 48 FIRENZE 50123(FI)	03562770481	saccomaria@legalmail.it	€ 61.427,30	Chirografario
3	Compass Banca S.p.a.	Via Caldera 21 Milano 20153(MI)	00864530159	compass@pec.compassonline.it	€ 96,00	Chirografario
4	FIGENPA SPA	VIA BRIGATE PARTIGIANE 6 GENOVA 16129(GE)	03401350107	fingenpa@legalmail.it	€ 28.512,00	Chirografario
5	COFIDIS S.P.A.	VIA G. ANTONIO AMADEO 59 MILANO 20134(MI)	0776850152	supporto.operativo@legalmail.it	€ 1.757,97	Chirografario
6	Comune di Maddaloni	P.zza Matteotti 9 Maddaloni 81024(CASERTA)	80004330611	prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it	€ 807,00	Privilegiato Mobiliare
7	Matteo Arata	loc. La Vigna Croara 74 Gazzola 29010(PC)	RTAMIT76H06G535H	aratamatteo@pec.it	€ 2.167,00	Privilegiato Mobiliare
Totale					€ 94.956,27	



Si riportano di seguito informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito ed altri soggetti finanziatori, con specifica indicazione in ordine all'epoca della stipula e natura dell'operazione di finanziamento, importo del debito iniziale e del debito residuo nonché rata pattuita per il rimborso.

Finanziamenti - PASSARIELLO SECONDO

1. creditore Compass Banca S.p.a., il contratto di Prestito Personale è stato stipulato il 18/09/2020 per un importo originario di € 1.598,81; veniva previsto un rimborso mediante n. 42 rate mensili dell'importo di € 36,45. L'importo del debito residuo è pari a € 189,00.
2. creditore FINDOMESTIC BANCA SPA. Il contratto di Prestito Personale è stato stipulato il 09/12/2020 per un importo originario di € 70.000,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 117 rate mensili dell'importo di € 901,80. L'importo del debito residuo è pari a € 61.427,30.
3. creditore Compass Banca S.p.a., il contratto di Prestito Personale è stato stipulato il 18/09/2021 per un importo originario di € 929,90; veniva previsto un rimborso mediante n. 24 rate mensili dell'importo di € 32,74. L'importo del debito residuo è pari a € 96,00.
4. creditore FIGENPA SPA. Il contratto di Cessione del quinto Chirografario è stato stipulato il 23/11/2022 per un importo originario di € 34.560,00; veniva previsto un rimborso mediante n. 120 rate mensili dell'importo di € 288,00. L'importo del debito residuo è pari a € 28.512,00.
5. creditore COFIDIS S.P.A.. Il contratto di Prestito Personale è stato stipulato il 09/05/2023 per un importo originario di € 2.296,97; veniva previsto un rimborso mediante n. 48 rate mensili dell'importo di € 45,19. L'importo del debito residuo è pari a € 1.757,97.

Tabella Dettaglio situazione debitoria finanziamenti

#	Creditore	Data stipula o concessione prestito	Tipologia contratto	Ammontare debito iniziale	Rata mensile	Debito residuo	Titolo di prelazione
1	Compass Banca S.p.a.	18/09/2020	22927195	€ 1.598,81	€ 36,45	€ 189,00	Chirografario
2	FINDOMESTIC BANCA SPA	09/12/2020	20220461152846	€ 70.000,00	€ 901,80	€ 61.427,30	Chirografario
3	Compass Banca S.p.a.	18/09/2021	24605304	€ 929,90	€ 32,74	€ 96,00	Chirografario
4	FIGENPA SPA	23/11/2022	33428	€ 34.560,00	€ 288,00	€ 28.512,00	Chirografario
5	COFIDIS S.P.A.	09/05/2023	1488455	€ 2.296,97	€ 45,19	€ 1.757,97	Chirografario
<b>Totale</b>				€ 109.385,68		€ 91.982,27	

Si riporta di seguito una ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari:

#	Creditore	Ente impostore	Residuo debito imposte	Titolo di Prelazione
1	Comune di Maddaloni	Comune di Maddaloni	807,00	Privilegiato Mobiliare
<b>Totale</b>			€ 807,00	

*b) La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)*

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.



Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

**Patrimonio Immobiliare**

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

Valore stimato del patrimonio complessivo immobiliare dei debitori

Natura	Categoria Catastale	% Diritto	Valore possesso	Provincia	Comune	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub	Consistenza	Rendita
Terreno	T-Terreni	100,00 %	€ 5.000,00	TO	Agliè	Mondragone	14	585			
<b>Totale</b>			€ 5.000,00								

Come da visure ipocatastali e ipotecarie eseguite gli istanti risultano proprietari delle seguenti unità immobiliari:

1. Terreno (Quota Proprietà: 100,00 %, sito in Mondragone Agliè(TO), foglio 14, Particella 585, Sub , Consistenza Rendita None, 600 MQ  
Valore stimato del bene: € 5.000,00 ;

Valore stimato del patrimonio complessivo mobiliare dei debitori

Tipo	Descrizione	Matricola	Anno	Qta	Diritto	Valore	Valore Possesso
Autovetture	Peugeot 207	DR617SG	2008	1	100,00 %	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Denaro no contanti (assegni, etc)	Conto Banco Posta n. 6565		2023	1	100,00 %	€ 215,97	€ 215,97
Denaro no contanti (assegni, etc)	Poste Pay n. 2631		2023	1	100,00 %	€ 1,04	€ 1,04
Autovetture	CHEVROLET	DT175DN	2008	1	100,00 %	€ 700,00	€ 700,00
<b>Totale</b>						€ 2.417,01	€ 2.417,01

1. Autovetture (Quota Proprietà: 100,00 %), Matricola - DR617SG, Anno - 2008, Valore stimato del bene: € 1.500,00 Peugeot 207 ;
2. Denaro no contanti (assegni, etc) (Quota Proprietà: 100,00 %), , Anno - 2023, Valore stimato del bene: € 215,97 Conto Banco Posta n. 6565 ;
3. Denaro no contanti (assegni, etc) (Quota Proprietà: 100,00 %), , Anno - 2023, Valore stimato del bene: € 1,04 Poste Pay n. 2631 ;
4. Autovetture (Quota Proprietà: 100,00 %), Matricola - DT175DN, Anno - 2008, Valore stimato del bene: € 700,00 CHEVROLET ;

Valore stimato del patrimonio complessivo



Descrizione	Valore
Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 5.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 2.417,01
Valore totale stimato del patrimonio	€ 7.417,01

c) Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

d) Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)


Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

(precisare per ciascun componente del nucleo familiare il reddito mensile percepito specificando chi non ha alcun reddito, chi svolge attività lavorativa e di che tipo, chi è pensionato e se in prospettiva qualcuno dei familiari conviventi possa rendersi autonomo nel corso della procedura ed in tale circostanza l'importo destinato al suo mantenimento verrà messo a disposizione della procedura)

Redditi Personali di PASSARIELLO SECONDO

Anno	Impiego	Reddito Netto Annuale	Ulteriori Redditi	Annuale Totale	Reddito netto mensile	Reddito netto mensile totale (Inclusi Ulteriori Redditi)	Note
2019	dipendente	€ 21.500,00	€ 0	€ 21.500,00	€ 1.791,67	€ 1.791,67	
2020	Dipendente Poste italiane	€ 21.585,00	€ 0	€ 21.585,00	€ 1.798,75	€ 1.798,75	
2021	Dipendente Poste Italiane	€ 24.768,00	€ 0	€ 24.768,00	€ 2.064,00	€ 2.064,00	
2022	Dipendente Poste italiane	€ 25.623,00	€ 0	€ 25.623,00	€ 2.135,25	€ 2.135,25	
2023	Dipendente Poste Italiane	€ 25.858,00	€ 0	€ 25.858,00	€ 2.154,83	€ 2.154,83	
2024	Dipendente Poste italiane	€ 25.927,00	€ 0	€ 25.927,00	€ 2.160,58	€ 2.160,58	

Reddito personale Franceschetti Silvia Assunta (coniuge), assunta presso un call center a partire dal mese di Luglio 2023:



Anno	Impiego	Reddito Netto Annuale	Ulteriori Redditi	Annuale Totale	Reddito netto mensile	Reddito netto mensile totale (Inclusi Ulteriori Redditi)	Note
2023	Dipendente Call Center	€ 3.096,75	€ 0	€ 3.096,75	€ 442,39	€ 442,39	
2024	Dipendente Poste Italiane	€ 6.193,50	€ 0	€ 6.193,50	€ 476,42	€ 476,42	

Spese Nucleo Familiare PASSARIELLO SECONDO

Tipologia Spesa	Media mensile	Note
Abbigliamento e calzature	€ 150,00	
Canoni di locazione	€ 430,00	
Scuole/Università/Master	€ 100,00	
Servizi sanitari	€ 300,00	
Spese alimentari	€ 720,00	
Spese auto-moto e trasporti	€ 350,00	
Utenze	€ 205,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.255,00</b>	

\* La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiori a tale valore monetario.

La famiglia PASSARIELLO SECONDO sostiene spese mensili per un totale di € 2.255,00. Di queste, le spese alimentari ammontano a € 720,00, mentre le restanti spese sono distribuite tra abbigliamento e calzature (€ 150,00), altro (€ 100,00), canoni di locazione (€ 430,00), scuole/università/master (€ 100,00), servizi sanitari (€ 100,00), spese auto-moto e trasporti (€ 350,00) e utenze (€ 215,00). La maggior parte delle spese alimentari è sostenuta dalla sig.ra Franceschetti Silvia con il suo reddito di € 480, lasciando al sig. Passariello solo il residuo della relativa spesa di € 240,00 a carico.

Pertanto le spese familiari residue a carico del sig. Passariello ammontano ad € 1.775,00

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue anche in raffronto con il fabbisogno familiare parametrato alla scala di equivalenza di un nucleo familiare di tre persone sulla base ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (1,57%). Infatti, come indicato nella sottostante tabella, il fabbisogno familiare medio, per una famiglia di tre persone con figlio minore, ammonterebbe ad € 990,00, cui, nel caso della particolare situazioni del sig. Passariello, vanno aggiunti il canone di locazione di € 430 e le maggiori spese sanitarie legate alla situazioni di salute del figlio e dello stesso Passariello (€ 300 circa).



PASSARIELLO SECONDO

Preliminare individuazione del reddito occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia	
Assegno Sociale	€ 5.740,90
Parametro scala equivalenza n.3 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (1,57%)	2,24
Esigebisogno familiare su base mensile	€ 990,75
Reddito eventualmente disponibile	€ 0

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 2.160,58 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 385,00;

E' del tutto evidente che la debitoria accumulate dal sig. Passariello, che incide per una rata mensile di € 1.664,18, non può essere sostenuta dalle esigue disponibilità finanziarie della Famiglia, il cui reddito residuo disponibile ammonta a soli € 385,00 mensili.

### 8. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).



## 9. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)


Compensi OCC

Importo dell'attivo	€ 21.399,45	
Importo del passivo	€ 170.343,27	
Importo attribuito ai creditori	€ 19.283,40	
Massimo 10% importo attribuito ai creditori	€ 19.283,40	
	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Compenso Totale Scaglioni su Attivo	€ 2.464,49	€ 2.892,47
Compenso Totale Scaglioni su Passivo	€ 207,68	€ 1.173,00
Totale al lordo della riduzione	€ 2.672,17	€ 4.065,47
Riduzione ex art. 16 c.4 (15%)	€ 400,83	€ 609,82
Totale al netto della riduzione	€ 1.928,34	€ 1.928,34
Compenso concordato con OCC	€ 1.928,34	
Rimborso Indennità OCC 15,00%	€ 289,25	
Totale Compenso	€ 2.217,59	
IVA	€ 487,87	
Totale Compenso (IVA Inclusa)	€ 2.705,46	
Acconti OCC	€ 0	
Rimborsi OCC	€ 0	
Netto	€ 2.705,46	

Costi presunti della procedura

Costo	Creditore	Importo debito	Numero rate	Data inizio	Valore Rata
Compenso Legale	VITTORIA ROMANIELLO	€ 1.674,40	64	30/04/2026	€ 34,31
Compenso OCC	OCC del Comune Vairano Patenora (CE)	€ 2.705,46	64	30/04/2026	€ 42,27
<b>Totale</b>		<b>€ 4.379,86</b>			<b>€ 76,58</b>

1. € 1.674,40, Compenso Legale
2. € 2.705,46, Compenso OCC



## 10. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCI)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCI:

Merito Creditizio Nucleo Familiare - PASSARIELLO SECONDO

MERITO CREDITIZIO (PASSARIELLO SECONDO)														
Data	Creditore	ASSEGNO SOCIALE	COEFF	Rata	Reddito mensile	Spese Coeff. ISEE	Reddito disponibile	Rate precedenti	Cumulo Rate	Reddito-Rata	Reddito-Rata- Spese Coeff. ISEE	Rata Reddito	Rata reddito disponibile	Rispetto merito creditizio
2013	conafi	479,13	2,24	240,00 €	1.300,00 €	1.073,25 €	226,75 €		240,00 €	1.060,00 €	-13,25 €	18,46%	105,84%	no
2017	sigla Srl	485,41	2,24	270,00 €	1.791,75 €	1.087,32 €	704,43 €	240,00 €	510,00 €	1.281,75 €	194,43 €	28,46%	72,40%	no
2017	Banco Posta	485,41	2,24	436,26 €	1.791,75 €	1.087,32 €	704,43 €	510,00 €	946,26 €	845,49 €	-241,83 €	52,81%	134,33%	no
2018	BNL Finance	490,75	2,24	110,00 €	1.791,75 €	1.099,28 €	692,47 €	946,26 €	1.056,26 €	735,49 €	-363,79 €	58,95%	152,54%	no
2019	Easy	496,16	2,24	426,30 €	1.791,75 €	1.111,40 €	680,35 €	1.056,26 €	1.482,56 €	309,19 €	-802,21 €	82,74%	217,91%	no
18/09/2020	Compass Banca S.p.a.	498,15	2,24	36,45 €	1.791,75 €	1.115,86 €	675,89 €	1.482,56 €	1.519,01 €	272,74 €	-843,12 €	84,78%	224,74%	no
09/12/2020	FINDOMESTIC BANCA SPA	498,15	2,24	901,80 €	1.791,75 €	1.025,90 €	765,85 €	36,45 €	938,25 €	853,50 €	-172,40 €	52,37%	122,51%	no
18/09/2021	Compass Banca S.p.a.	498,64	2,24	32,74 €	1.798,75 €	1.030,02 €	768,73 €	938,25 €	970,99 €	827,76 €	-202,26 €	53,98%	126,31%	no
23/11/2022	FIGENPA SPA	503,26	2,24	288,00 €	2.064,00 €	1.031,03 €	1.032,97 €	970,99 €	1.258,99 €	805,01 €	-226,02 €	61,00%	121,88%	no
09/05/2023	COFIDIS S.P.A.	534,41	2,24	45,19 €	2.135,25 €	1.048,57 €	1.086,68 €	1.258,99 €	1.304,18 €	831,07 €	-217,50 €	61,08%	120,02%	no

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

E' stato inoltre valutato se, "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159", così come riportato nell' allegato.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".


L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Tale circostanza, così come sottolineato dalla seguente sentenza della Suprema Corte, rende nullo il contratto di mutuo di cui si discute.

*Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 1517 del 25/1/2021 – Mutuo a copertura scoperto di conto Corrente*

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1517 del 25/1/2021, ha affermato che il finanziamento della banca destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria in capo al proprio debitore non ha i requisiti sufficienti per essere qualificata "mutuo".*



*Nella specie, il "ricavato" del mutuo era stato utilizzato dal mutuatario, in accordo con la banca mutuante, allo scopo specifico e programmatico di estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria della società ancora in bonis, mediante un accredito in conto corrente.*

*Secondo la Corte non è consentita alla banca, in tali casi, l'insinuazione al passivo fallimentare delle somme relative all'operazione, in quanto le somme di cui all'operazione sono state solo apparentemente "erogate" al mutuatario; la banca non può, cioè, domandare la restituzione di una somma di denaro che in concreto non ha mai consegnato al mutuatario.*

*Secondo la Corte, in questa linea di ragionamento, il "ripianamento" di un debito chirografario della banca a mezzo di un nuovo "credito" – che la banca già creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato del debito a carico del cliente – viene propriamente a sostanziare un'operazione di mera natura contabile, con previsione di una coppia di poste nel conto corrente, di cui una in "dare" e l'altra in "avere".*

*La Corte ha pertanto ritenuto, su tali presupposti, che l'operazione di finanziamento non possa integrare gli estremi di una operazione di mutuo, mancando la effettiva tradito (consegna) del denaro al mutuatario.*

*Nell'operazione si sarebbe invece realizzata una diversa fattispecie, e cioè quella di mero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovuta (la dilazione del debito chirografario originario).*

Nella Fattispecie quindi gli Istituti erogatori erano a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

## **11. Esposizione della proposta**

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il pagamento rateizzato della debitoria complessiva, con una rata di € 383 mensili per 7 e 360 mensili per 64 rate, che consentono il pagamento totale della debitoria in prededuzione, il pagamento totale dei debiti privilegiati, ed il pagamento dei debitori chirografari nella misura del 20%.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.



Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

#	Debito	Creditore	Impositore	Debito residuo	% Soddisfazione	Valore debito	% Stralcio
1	Prestito Personale 22927198 del 18/09/2020 (Chirografario)	Compass Banca S.p.a.	Compass Banca S.p.a.	€ 189,00	20,00%	€ 37,80	80,00 %
2	Prestito Personale 20220461152846 del 09/12/2020 (Chirografario)	FINDOMESTIC BANCA SPA	FINDOMESTIC BANCA SPA	€ 61.427,30	20,00 %	€ 12.285,46	80,00 %
3	Prestito Personale 24605304 del 18/09/2021 (Chirografario)	Compass Banca S.p.a.	Compass Banca S.p.a.	€ 96,00	20,00%	€ 19,20	80,00%
4	Cessione del quinto Chirografaria 33428 del 23/11/2022 (Chirografario)	FIGENPA SPA	FIGENPA SPA	€ 28.512,00	20,00 %	€ 5.702,40	80,00 %
5	Prestito Personale 1488455 del 09/05/2023 (Chirografario)	COFIDIS S.P.A.	COFIDIS S.P.A.	€ 1.757,97	20,00 %	€ 351,59	80,00%
6	Tributi (Privilegiato Mobiliare)	Comune di Maddaloni	Comune di Maddaloni	€ 807,00	100,00 %	€ 807,00	0 %
7	Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato Mobiliare)	Matteo Arata	Matteo Arata	€ 2.167,00	100,00 %	€ 2.167,00	0 %
<b>Totale</b>				<b>€ 94.956,27</b>		<b>€ 21.370,45</b>	



Creditore	Debito Residuo	% Soddisfazione	Debito Proposto	Rate	Pagamento Iniziale	Tasso Interesse	Data inizio	Data fine	Rata mensile (con interessi)	Interessi totali
Dott. Matteo Arata	2167,00 €	100,00	2167,00 €	5	590,00		31/01/2026	30/06/2026	321,32	
Comune di Maddaloni	807,00 €	100,00	807,00 €	2	164,36		31/07/2026	31/08/2026	321,32 €	0,00 €
FINDOMESTIC BANCA SPA	61.427,30 €	20,00	12.285,46 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	197,20 €	335,64 €
COFIDIS S.P.A.	1.757,97 €	20,00	351,59 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	5,64 €	9,61 €
Compass Banca S.p.a.	189,00 €	20,00	37,80 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	0,61 €	1,03 €
FIGENPA SPA	28.512,00 €	20,00	5.702,40 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	91,53 €	155,79 €
Compass Banca S.p.a.	96,00 €	20,00	19,20 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	0,31 €	0,52 €
OCC del Comune Vairano Patenora (CE)	2.705,46 €	100,00	2.705,46 €	71	0,00		31/01/2026	30/01/2032	38,10 €	0,00 €
AVV: VITTORIA ROMANIELLO	2.196,00 €	100,00	1.674,40 €	71	0,00		31/01/2026	30/01/2032	23,58 €	0,00 €

Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Prospetto sintesi

Descrizione	Attuale	Post-omologa
Reddito Netto	€ 2.160,58	€ 2.160,58
Spese	€ 1.750,00	€ 1.775,00
Rate mensili medie	€ 1.664,18	€ 383,12
Rapporto rata / Reddito netto mensile	77,02 %	17,73 %
Reddito netto mensile rimanente per spese	€ 496,40	€ 1.777,46

Considerato che il reddito netto mensile attuale è di circa € 2.160,58 e che le spese mensili gravanti sul reddito del sig. Passariello ammontano ad € 1.775,00, l'istante è in grado di sostenere la rata mensile predisposta nel piano di rientro, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

## 12. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

Valore stimato del patrimonio complessivo immobiliare dei debitori

Bene da liquidare	Importo realizzabile	Data di realizzo
T - Terreni	€ 5.000,00	3 anni
Autovetture Peugeot 207	€ 1.500,00	1 anni
Denaro no contanti (assegni, etc) Conto Banco Posta n. 6565	€ 215,97	0 anni
Denaro no contanti (assegni, etc) Poste Pay n. 2631	€ 1,04	0 anni

Autovettura CHEVROLET	€ 700,00	1 anni
Totale	€ 7.417,01	
Importo realizzabile con liquidazione giudiziale	Soluzione proposta da Accordo	
€ 7.417,01	€ 25.750,31	

### 13. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in € 7.417,01, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili, i creditori privilegiati nella misura del 100%, ed i creditori chirografari nella misura del 0,0068%.

### 14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII);
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII).

### 15. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:



- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

CASERTA 08/05/2025

(Firma del gestore)


Digitale

#	Allegato	Acquisizione	Descrizione
1	Istanza di nomina dell'OCC		
2	Nomina gestore		
3	Accettazione incarico		
4	Procura Avv. Romaniello		
5	Documentazione medica		Passariello Vincenzo
6	Documentazione medica		Passariello Secondo
7	Elenco spese medie mensili		
8	Ricevuta fitto		
9	Visura PRA		
10	Visura catastale		
11	Quotazione terreni		
12	Contratto di compravendita immobiliare		
13	Ispezione ipotecaria		
14	Certificato contestuale di Residenza, Stato civile e Stato di famiglia		
15	Certificato Stato di famiglia		
16	Contratto di locazione abitativa		
17	Estratto di matrimonio		
18	Dichiarazione dei redditi Buste Paga		2021 - 2022 - 2023 - 2024
19	Estratto conto n. 6565		2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

20	Estratto conto n. 9253		2023
21	Assegno unico		
22	Estratto conto e contratto n.1488455 Precisazione del debito		COFIDIS
23	Contratto n. 22927195 Contratto n. 24605304		COMPASS
24	Avviso di pagamento TARI		2023- 2024
25	Scheda pratica, Saldo, Contratto n. 4280 Risposta circolarizzazione		Figenpa
26	Contratto n. 6005 Contratto n. 70613 Estratto conto n. 52846 Procura generale alle liti e procura generale rilasciata a Fire spa		Findomestic
27	Estratto di ruolo		Agenzia delle Entrate - Riscossione
28	CRIF		
29	Centrale rischi		Banca d'Italia
30	Casellario giudiziale		
31	Carichi pendenti		
32	Contratto Matteo Arata		



3



**N. R.G. 135-1/2025**



**Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere**

**Terza Sezione Civile**

***Sottosezione Procedure Concorsuali***

**DECRETO**

Il Giudice, dr.ssa Elisabetta Bernardel,

nella procedura di ristrutturazione dei debiti iscritta al n. 135-1/2025 ad istanza di **PASSARIELLO SECONDO** (C.F. PSSSND76E27E791Z), nato a Maddaloni (CE) il 27.05.1976 ed ivi residente alla via Luca Giordano n.70, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Via Eremitani n.11 Padova, giusta procura in calce al ricorso;

letti gli atti e i documenti del procedimento;

letta, in particolare, la proposta di piano di ristrutturazione formulata ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII presentata da Passariello Secondo, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui sono incorsi;

letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, dr. Sebastiano Cosentina;

ritenuta la propria competenza, risiedendo il ricorrente in Marcianise;

verificato che il ricorrente:

- ha fornito documentazione che consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla presente sezione del CCII;

- non ha beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle;
- ha depositato un elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori, con le relative somme dovute e le cause di prelazione; la consistenza e composizione del patrimonio; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, pensioni e salari e di tutte le altre entrate del nucleo familiare;
- ha compiuto atto di straordinaria amministrazione nel 2023, concernente la vendita di un terreno di modico valore;

rilevato che la debitoria complessiva ammonta ad € 94.956,27, oltre spese dei professionisti (Occ/Gestore e legale avv. Vittoria Romaniello) che hanno seguito il presente accordo pari ad € 4.379,86, così composta:

- a) Prestito personale con Compass Banca s.p.a., debito residuo € 189,00;
- b) Prestito personale con Findomestic Banca debito residuo € 61.427,30;
- c) Prestito personale con Compass Banca s.p.a. debito residuo € 96,00;
- d) Cessione del quinto con Figenpa s.p.a. debito residuo € 28.512,00;
- e) Prestito personale con Cofidis s.p.a. debito residuo € 1.757,97;
- f) Tributi – Comune di Maddaloni (privilegio mobiliare) debito residuo € 807,00;
- g) Retribuzione professionisti avv. Matteo Arata, debito residuo € 2.167,00.

Considerato che il ricorrente ha dichiarato essere necessari € 2.255,00 mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare, composto da 3 persone, ossia dal ricorrente, dalla moglie e dal figlio minore, [REDACTED]

rilevato che Passariello Secondo percepisce un reddito da lavoro dipendente di € 2.000,00 circa mensili, mentre la coniuge risulta occupata

solo dal 2023 con reddito di € 400/500 mensili, di guisa che il reddito medio complessivo ammonta ad € 2.500,00 circa;

rilevato dunque che il ricorrente ha proposto il versamento di n. 71 rate mensili, di cui n. 7 rate da € 383,00 e n.64 rate da euro 360,00, con decorrenza dall'omologazione, per un ammontare complessivo di € 25.721,00 a soddisfazione dei crediti prededucibili in misura del 100%, dei creditori privilegiati in misura del 100% e dei chirografari in misura del 20%;

considerato che, nel caso di specie, l'OCC ha provveduto ad attestare la fattibilità del piano, e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (v. pag. 20 e 21 dell'attestazione) attesa la realizzabilità di € 7.417,01 da cui detrarre ulteriori spese esecutive;

rilevato tuttavia che dal piano non si evince quando avverrà il pagamento integrale del compenso dell'OCC;

Creditore	Debito Residuo	% Soddisfazione	Debito Proposto	Numero Rate	Pagamento Iniziale	Tasso Interesse	Data inizio	Data fine	Rata mensile (con interessi)	Interessi totali
Dott. Matteo Arata	2167,00 €	100,00	2167,00 €	5	590,00		31/01/2026	30/06/2026	321,32	
Comune di Maddaloni	807,00 €	100,00	807,00 €	2	€ 164.36		31/07/2026	31/08/2026	321,32 €	0,00 €
FINDOMESTIC BANCA SPA	61.427,30 €	20,00	12.285,46 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	197,20 €	335,64 €
COFIDIS S.P.A.	1.757,97 €	20,00	351,59 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	5,64 €	9,61 €
Compass Banca S.p.a.	189,00 €	20,00	37,80 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	0,61 €	1,03 €
FIGENPA SPA	28.512,00 €	20,00	5.702,40 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	91,53 €	155,79 €
Compass Banca S.p.a.	96,00 €	20,00	19,20 €	64	0,00	1,00	30/09/2026	30/01/2032	0,31 €	0,52 €
OCC del Comune Vairano Patenora (CE)	2.705,46 €	100,00	2.705,46 €	71	0,00		31/01/2026	30/01/2032	38,10 €	0,00 €
AVV: VITTORIA ROMANIELLO	2.196,00 €	100,00	1.674,40 €	71	0,00		31/01/2026	30/01/2032	23,58 €	0,00 €

ritenuto, tuttavia, che l'art. 71 quarto comma CCII, a mente del quale *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”* subordini la stessa alla liquidazione del Giudice, salva la possibilità di autorizzare acconti;

ritenuto che la proposta di accordo, prima facie, soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, salva ogni eventuale sopravvenienza e valutazione in ordine alla ammissibilità giuridica e fattibilità del piano di cui al settimo comma dell'art 70 CCII;

### **P.Q.M.**

- dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati, entro trenta giorni a tutti i creditori;

- dispone la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto in apposita area del sito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura del nominato Organismo di Composizione della Crisi, previo oscuramento dei dati sensibili contenuti nella proposta, nel ricorso e nel presente decreto (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale del ricorrente o dei suoi familiari, nominativi dei figli se minorenni); e che detti dati restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della procedura, onerando l'OCC di procedere alla loro cancellazione e/o distruzione successivamente alla chiusura od estinzione della procedura;

**- sospende eventuali procedure esecutive in corso e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'avvertimento che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili;**

**-sospende la cessione del quinto già applicata sullo stipendio del ricorrente;**

- avvisa i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 70 CCII dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- avvisa i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- onera l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al co. 3 dell'art. 70 CCII, sentito il debitore, di riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano ritenute necessarie, specificando la previsione sui tempi di soddisfazione dell'OCC.

**SI COMUNICHI CON URGENZA.**

Santa Maria Capua Vetere, 30.5.2025

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel